



COMUNE DI TRIESTE DEMOGRAFICI	
Pres.	31 GEN. 2024
Prot. Gen.	(4629)
Prot. Corr.	4°-7/9/6-4/1

COMUNE DI TRIESTE - VI CIRCOSCRIZIONE- S. GIOVANNI CHIADINO ROZZOL

MOZIONE

Trieste 30/01/2023

Oggetto: Rispetto della normativa vigente in merito alla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa)»;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e l'introduzione e la diffusione della Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Considerato che la processionaria del pino è un fitofago endemico in Italia e molto diffuso anche nel bacino del Mediterraneo e in Europa;

Visto il DM 30 ottobre 2007, n.40 (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) dispone all'articolo 1 che la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria nelle aree in cui i Servizi Fitosanitari Regionali competenti stabiliscono che la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.

Stando che lo stesso Decreto all'articolo 4, specifica che nei casi di rischi per la salute di persone e animali gli interventi di profilassi siano disposti dall'autorità sanitaria competente (ovvero dal Sindaco del Comune in cui ricadono gli alberi infestati) secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Desunto dunque che, nelle aree frequentate da persone, turisti o comunque aperte al pubblico la competenza è del Sindaco, che deve stabilire, con un'ordinanza o con altre forme decisionali, gli interventi di profilassi che dovranno essere eseguiti secondo le modalità di seguito specificate (indicate dal Servizio Fitosanitario Regionale):

Appurato che gli interventi di prevenzione principali vanno fatti alla fine dell'inverno, inizio primavera, quando le larve dell'insetto munite di peli urticanti si trovano nei nidi.

Ricevute diverse segnalazioni da parte dei residenti riguardo la presenza di nidi visibili nell'area del Bosco Farneto e in altre aree verdi della Circostrizione VI.

Considerata la pericolosità del contatto con questi insetti sia per l'essere umano che per gli animali.

Considerato che l'approssimarsi della bella stagione vede abitualmente aumentare il numero dei residenti che si recano a godere delle aree verdi pubbliche anche accompagnati dai propri animali d'affezione.

si INVITANO

l'Assessore e gli Uffici comunali competenti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a prevenire le infestazioni di questo pericoloso parassita del pino

Elena Danielis (M5S)



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 2007

Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Schiff.)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa)»;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e l'introduzione e la diffusione della Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Considerato che la processionaria del pino è un fitofago endemico in Italia e molto diffuso anche nel bacino del Mediterraneo e in Europa;

Ritenuto opportuno prevenire le pullulazioni dell'organismo nocivo che possono compromettere, in particolari condizioni ecologiche e agroambientali, la produzione o la sopravvivenza dei popolamenti arborei;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nelle sedute del 14 e 15 giugno 2007;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1

1. La lotta contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa (Den. et Schiff.) è obbligatoria, nelle aree in cui le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, hanno stabilito che la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.

2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per attuare il presente decreto, possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali nonché di altri idonei soggetti.

Art. 2

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, prescrivono, nelle aree individuate ai sensi del comma 1 art. 1, le modalità di intervento della lotta obbligatoria.

2. Gli interventi prescritti ai sensi del comma precedente sono effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.

Art. 3

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, garantiscono la massima divulgazione relativamente alle tecniche di prevenzione e contenimento dell'insetto.

Art. 4

1. Eventuali interventi di profilassi disposti dall'Autorità sanitaria competente, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, sono effettuati secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.

Art. 5

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, agli inadempimenti alle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 6

1. Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, citato nelle premesse, è abrogato. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2007

Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 4, foglio n. 216.